



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione Consiglio Comunale/0000031 / 2010

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA ART.16) DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE (NORME GENERALI) DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA.



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con D.G.R.n.85-3802 del 06.08.2001 venivano approvate le Linee Guida Regionali per la classificazione acustica del territorio, come previsto all'art.3 comma 3 della L.R.52/00;
- per i Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti era fatto obbligo predisporre ed approvare la classificazione acustica del territorio di competenza, secondo le modalità previste dall'art.7 della L.R.52/00;
- con Deliberazione di C.C.n.33 del 28.09.2007, divenuta esecutiva in data 13.10.2007, veniva approvato in via definitiva il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Oleggio ed il relativo Regolamento di Attuazione (Norme Generali);
- il suddetto Regolamento all'art.16) prevede per tutti i cantieri edili la richiesta specifica di autorizzazione in deroga ai limiti acustici di zona;

RILEVATO, sulla scorta dell'esperienza maturata in questi anni, che l'effettiva necessità di un controllo sulle emissioni acustiche prodotte dai cantieri edili risulta essere reale per quei cantieri maggiormente complessi;

RITENUTO di definire come cantieri "maggiormente complessi" quelli superiori a 1.000 mc di volume edilizio o 1.000 mq di s.l.p. (superficie lorda di pavimento);

CONSIDERATO che già ad oggi, a semplificazione del procedimento amministrativo, è prevista la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del Titolare o Legale Rappresentante della Ditta esecutrice dei lavori per i quali sia stata depositata Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.);

RITENUTO necessario snellire ulteriormente il procedimento amministrativo sostituendo l'attuale art.16) che recita:

"art.16) Per le attività di cantiere è prevista domanda di autorizzazione da parte del titolare o del legale rappresentante della Ditta incaricata dei lavori. Nella domanda di autorizzazione in deroga per le attività di cantiere, da compilarsi su apposito modulo, dovranno essere specificate:

- a) la classe acustica ed i limiti di immissione dell'area occupata dal cantiere e delle aree limitrofe, con l'eventuale segnalazione di presenza di ricettori sensibili;
- b) durata dei lavori;
- c) l'orario e i giorni settimanali di attività del cantiere;
- d) orari e giorni in cui si svolgeranno attività di cantiere caratterizzate da alto impatto acustico;
- e) descrizione delle attrezzature rumorose utilizzate con i relativi valori di emissione rumorosa (dati di targa acustici);
- f) le misure da adottarsi per il contenimento delle emissioni rumorose;
- g) dichiarazione di impegno a non superare il livello di immissione rumorosa LAeq di 70 dB, sia per l'intero periodo di deroga sia come LAeq riferito a 10', da misurarsi ad 1 m della facciata del ricettore più esposto.

Con il provvedimento di autorizzazione in deroga per le attività di cantiere possono essere comunque dettate tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti privilegiando gli abbattimenti alle fonti" con la seguente modifica:

"art.16) punto 1. Per le attività di cantiere edile superiore a 1.000 mc di volume o 1.000 mq di s.l.p. (superficie lorda di pavimento) è prevista domanda di autorizzazione da parte del titolare o del legale rappresentante della Ditta incaricata dei lavori. Nella domanda di autorizzazione in deroga per le attività di cantiere, da compilarsi su apposito modulo, dovranno essere specificate:

- a) la classe acustica ed i limiti di immissione dell'area occupata dal cantiere e delle aree limitrofe, con l'eventuale segnalazione di presenza di ricettori sensibili;
- b) durata dei lavori;
- c) l'orario e i giorni settimanali di attività del cantiere;
- d) orari e giorni in cui si svolgeranno attività di cantiere caratterizzate da alto impatto acustico;
- e) descrizione delle attrezzature rumorose utilizzate con i relativi valori di emissione rumorosa (dati di targa acustici);
- f) le misure da adottarsi per il contenimento delle emissioni rumorose;



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

g) dichiarazione di impegno a non superare il livello di immissione rumorosa LAeq di 70 dB, sia per l'intero periodo di deroga sia come LAeq riferito a 10', da misurarsi ad 1 m della facciata del ricettore più esposto.

Con il provvedimento di autorizzazione in deroga per le attività di cantiere possono essere comunque dettate tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

art.16 punto 2. Le attività di cantiere edile inferiore a 1.000 mc di volume o 1.000 mq di s.l.p. (superficie lorda di pavimento) dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- le lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) con impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, etc.) potranno essere svolte nei giorni feriali da lunedì a venerdì nei seguenti orari:

(dal 1° maggio al 30 settembre) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00

(dal 1° ottobre al 30 aprile) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00;

- nei giorni di sabato, domenica e festivi potranno essere svolte solamente quelle attività che non comportano l'impiego di macchinari rumorosi;

- l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o uffici in uso) è consentito dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Tali attività andranno comunicate mediante autocertificazione da parte del titolare o del legale rappresentante della Ditta incaricata dei lavori, contestualmente alla comunicazione di inizio lavori”;

VISTA l'allegata bozza di Regolamento di Attuazione, così come modificata;

PRESO ATTO di quanto emerso in sede di Commissione Consiliare Permanente Lavori Pubblici-Urbanistica-Ambiente-Viabilità, riunitasi in data 16.06.2010;

VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il Dlg 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Dirigente dell'Area Tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 per quanto attiene alla regolarità tecnica;

A PRESCINDERE dal parere del Responsabile Servizio Bilancio ed Economato, per quanto attiene alla regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa;

VISTO, altresì, il parere favorevole espresso dal Segretario Generale sotto il profilo di legittimità in quanto richiesto durante la seduta odierna;

con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 19

Astenuti n. //

Votanti n. 19

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari n. 6 (ALBERA, BONINI, FERRARA, GRAZIOLI, PINELLI, SQUILLACE)

DELIBERA

1) di approvare la sostituzione dell'attuale art.16) del Regolamento di attuazione (Norme Generali) del Piano di Zonizzazione Acustica, approvato con Deliberazione di C.C.n.33 del 28.09.2007, con la seguente modifica:

“art.16) punto 1. Per le attività di cantiere edile superiore a 1.000 mc di volume o 1.000 mq di s.l.p.

(superficie lorda di pavimento) è prevista domanda di autorizzazione da parte del titolare o del legale rappresentante della Ditta incaricata dei lavori. Nella domanda di autorizzazione in deroga per le attività di cantiere, da compilarsi su apposito modulo, dovranno essere specificate:

a) la classe acustica ed i limiti di immissione dell'area occupata dal cantiere e delle aree limitrofe, con l'eventuale segnalazione di presenza di ricettori sensibili;

b) durata dei lavori;

c) l'orario e i giorni settimanali di attività del cantiere;

d) orari e giorni in cui si svolgeranno attività di cantiere caratterizzate da alto impatto acustico;



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

- e) descrizione delle attrezzature rumorose utilizzate con i relativi valori di emissione rumorosa (dati di targa acustici);
f) le misure da adottarsi per il contenimento delle emissioni rumorose;
g) dichiarazione di impegno a non superare il livello di immissione rumorosa LAeq di 70 dB, sia per l'intero periodo di deroga sia come LAeq riferito a 10', da misurarsi ad 1 m della facciata del ricettore più esposto.

Con il provvedimento di autorizzazione in deroga per le attività di cantiere possono essere comunque dettate tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

art.16) punto 2. Le attività di cantiere edile inferiore a 1.000 mc di volume o 1.000 mq di s.l.p.

(superficie lorda di pavimento) dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- le lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) con impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, etc.) potranno essere svolte nei giorni feriali da lunedì a venerdì nei seguenti orari:

(dal 1° maggio al 30 settembre) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00

(dal 1° ottobre al 30 aprile) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00;

- nei giorni di sabato, domenica e festivi potranno essere svolte solamente quelle attività che non comportano l'impiego di macchinari rumorosi;

- l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o uffici in uso) è consentito dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Tali attività andranno comunicate mediante autocertificazione da parte del titolare o del legale rappresentante della Ditta incaricata dei lavori, contestualmente alla comunicazione di inizio lavori”;

- 2) di approvare l'allegata bozza di Regolamento di Attuazione, così come modificata;
- 3) di demandare al Dirigente dell'Area Tecnica la predisposizione di eventuali atti derivanti dal presente provvedimento;
- 4) di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni seguite per perfezionare la presente deliberazione da ritenersi parte integrante della medesima, depositato agli atti d'ufficio unitamente alla trascrizione integrale della registrazione magnetica, come previsto dall'art.14 del Regolamento disciplinante il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.

Successivamente

IL COSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 19

Astenuti n. 6 (ALBERA, BONINI, FERRARA, GRAZIOLI, PINELLI, SQUILLACE)

Votanti n. 13

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari n //

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

COMUNE DI OLEGGIO (Prov. Novara) - Tel. (0321) 96.98.11 - Fax (0321) 96.98.55 - C.A.P. 28047 - C.F. 00165200031



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA



COMUNE DI OLEGGIO


PROVINCIA DI NOVARA

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA ART.16) DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE (NORME GENERALI) DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA.

Il sottoscritto *ing. Giuseppe SCARAMOZZINO*
Dirigente dell'AREA TECNICA.

esprime parere **favorevole** all'adozione del presente provvedimento in ordine alla **regolarità tecnica**, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 e s.m.i.

OLEGGIO, li 15 LUG. 2010



IL DIRIGENTE
Scaramozzino ing. Giuseppe

Giuseppe Scaramozzino

La sottoscritta *rag. Flavia PETRACHI*
Responsabile del Servizio *BILANCIO ED ECONOMATO*

esprime parere **favorevole** all'adozione del presente provvedimento in ordine alla **regolarità contabile**, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/00 e s.m.i.

OLEGGIO, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

La sottoscritta *dott.ssa Renata Gloria RATEL*, Segretario Generale, esprime parere **favorevole** sotto il profilo di **legittimità** all'adozione del presente provvedimento in quanto richiesto dal consesso nell'adunanza del

OLEGGIO, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE

R. Rattel



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
MASSIMO MARCASSA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno e così per
giorni 15 consecutivi.

Oleggio, li **29 LUG. 2010**

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL

Per l'esecuzione:

09 AGO. 2010

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL

COMUNE DI OLEGGIO (Prov. Novara) - Tel. (0321) 96.98.11 - Fax (0321) 96.98.55 - C.A.P. 28047 - C.F. 00165200031



CITTÀ DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. n. 33
N° 37 DEL 26/7/10

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale

(approvato con Deliberazione di C.C.n.33 del 28.09.07)

(aggiornato con Deliberazione di C.C.n. del)

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE (NORME GENERALI)

A seguito dei sopralluoghi eseguiti sul territorio comunale finalizzati ad accertare lo stato di fatto relativamente all'inquinamento acustico e sulla base dei risultati acquisiti attraverso le varie fasi di predisposizione del Piano di Zonizzazione Acustica, si propongono le seguenti Norme di Attuazione.

- art.1)** Il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio Comunale di Oleggio è rappresentato in 3 cartografie:
- a) La Tavola 1 (Figura 4) evidenzia per tutto il territorio la bozza preliminare della zonizzazione acustica realizzata sulla base delle destinazioni d'uso previste dal PRG e dalle relative Norme Tecniche di Attuazione, nonché sulla base di sopralluoghi;
 - b) La Tavola 2 (Figura 5) evidenzia per tutto il territorio la bozza precedente dopo il processo di omogeneizzazione della classificazione acustica realizzato secondo i criteri esposti nella Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 6/8/2001, n.85-3802: "Linee guida per la classificazione acustica del territorio", al punto 2.5.
 - c) La Tavola 3 (Figure 7A, 7B, 7C, 7D e 7E) evidenziano (per tutto il territorio e per il Centro Abitato) la proposta di Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale di Oleggio, conseguita attraverso l'inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce acustiche di pertinenza delle ferrovie e delle strade, operato secondo i criteri esposti nella Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 6/8/2001, n.85-3802: "Linee guida per la classificazione acustica del territorio", al punto 2.6., e secondo le disposizioni contenute nel DPR 13/11/98 relativo al regolamento dell'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario e il DPR 142/2004 contenente le disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare.
- art.2)** Dal Regolamento rimangono escluse le fonti di rumore, quali schiamazzi e strepiti di animali, di cui prevede il 1° comma dell'art. 659 del Codice Penale;
- art.3)** Il rispetto dei limiti massimi dei livelli sonori previsti per le diverse zone presuppone l'attuazione di quanto previsto dal P.R.G e comunque non riguarda temporaneamente il rumore proveniente dal traffico stradale.
- art.4)** Per le situazioni esistenti difformi da quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica il loro adeguamento avverrà tramite Piani di Risanamento con i tempi e le procedure previste dalla LR 52/2000 e dal DMA 285 del dicembre 2000.
- art.5)** Il rispetto dei limiti massimi dei livelli sonori previsti per le diverse zone è comunque assolutamente prescrittivo per tutti gli interventi di nuova edificazione e di nuovo impianto su tutto il territorio comunale.
- art.6)** Le aree che il Piano individua critiche sotto il profilo dell'inquinamento acustico dovranno essere oggetto di Piani e Programmi di risanamento, che

dovranno perseguire, nei limiti del possibile ed eventualmente attraverso interventi progressivi e dilazionati negli anni, non solo i limiti di immissione previsti, ma più propriamente i "valori di qualità" fissati dal DPCM 14/11/97

art.7) I piani e i programmi di risanamento dovranno prevedere progetti di bonifica quali:

- a) barriere fonoassorbenti
- b) barriere fonoisolanti
- c) terrapieni piantumati
- d) barriere vegetali
- e) interventi di insonorizzazione sulle strutture e/o sui macchinari delle industrie che hanno manifestato evidente intrusione acustica sul territorio
- f) realizzazione di nuove strade per ridurre i traffici
- g) interventi sul sistema di controllo e di regolamentazione del traffico in alcuni contesti particolari
- h) riduzione del rumore emesso dal parco veicolare circolante grazie ad un maggiore controllo delle emissioni e al suo miglioramento tecnologico,
- i) utilizzo di asfalto fonoassorbente
- j) tutti quegli specifici interventi che si renderanno necessari per la riduzione dei livelli sonori, secondo modalità e tempi che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuni.

art.8) Per le sorgenti fisse si stabilisce che il livello di rumorosità globale, sia nel caso di sorgente singola che associata ad altre, si mantenga nei limiti di tollerabilità della zona di appartenenza ed inoltre sia tale che rientri anche nei limiti delle zone limitrofe eventualmente sottoposte all'azione delle stesse. I Piani di Risanamento Acustico delle imprese andranno redatti secondo le disposizioni previste dalla LR 52/2000 all'art. 14.

art.9) Per gli impianti a ciclo continuo che operano nelle zone non esclusivamente industriali è stato emanato il decreto del Ministero dell'Ambiente del 12 dicembre 1996, il quale prevede:

- per gli impianti a ciclo continuo esistenti il criterio differenziale si applica quando non siano rispettati i valori di immissione assoluti;
- in tal caso gli impianti sono tenuti a presentare il piano di risanamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (12 dicembre 1996);
- a decorrere dalla data di presentazione del piano, il tempo per la relativa realizzazione è fissato in: due anni per gli impianti che non abbiano ancora presentato il piano di risanamento alla data di entrata in vigore del decreto; quattro anni per gli impianti che abbiano già presentato il piano di risanamento, che risulta essere non conforme alla zonizzazione comunale;
- per gli impianti a ciclo continuo realizzati dopo l'entrata in vigore del decreto stesso; il rispetto del criterio differenziale è condizione essenziale per il rilascio della concessione.

- art.10)** Per quanto riguarda il rumore da traffico stradale si rinvia alle disposizioni previste dal DPR 142/04 (“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”) e da quanto previsto dal DMA 29/11/2000 relativo ai “Criteri per la redazione dei piani di risanamento acustico da parte degli enti gestori o proprietari delle infrastrutture di trasporto”.
- art.11)** Per quanto riguarda il rumore da traffico ferroviario si rinvia alle disposizioni previste dal D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459, relativo al “Regolamento recante norme di esecuzione all'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” e da quanto previsto dal DMA 29/11/2000 relativo ai “Criteri per la redazione dei piani di risanamento acustico da parte degli enti gestori o proprietari delle infrastrutture di trasporto”.
- art.12)** Per il rilascio di autorizzazione a realizzare aeroporti, infrastrutture stradali e ferroviarie, discoteche, circoli privati, pubblici esercizi e ad insediare nuove attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali (ex art.8 commi 2 e 4 Legge 447/95) sarà necessario presentare agli Uffici competenti del Comune una valutazione previsionale di impatto acustico redatta da un professionista, che certifichi il rispetto dei limiti di emissione acustica previsti per l'area di insediamento e il rispetto dei limiti di immissione acustica e (per le sole sorgenti fisse) del criterio differenziale per le aree confinanti, con particolare riguardo per eventuali ricettori sensibili e residenze. La documentazione della valutazione previsionale di impatto acustico dovrà essere redatta conformemente alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 2/2/2004, n.9-11616: “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 3, comma 3, lettera c) della L.R. 25/10/1995 n. 52”.
- art.13)** Per le concessioni necessarie alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi a strade, ferrovie, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi (ex art. 8 comma 3 Legge 447/95) sarà necessario presentare una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate all'intervento, in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 2/2/2004, n.9-11616: “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 3, comma 3, lettera c) della L.R. 25/10/1995 n. 52”.
- art.14)** Per quanto riguarda i requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne, per progetti di intervento sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche, per progetti relativi a nuove costruzioni, per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti, si deve far riferimento al DPCM 5/12/97: “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.

art.15) Per le autorizzazioni allo svolgimento di **attività temporanee** (una parte delle quali è già stata identificata nella Figura 8 e nella Scheda 1) il Comune deve adeguarsi alle disposizioni dell'art. 9 della LR 52 del 20 ottobre 2000 e a quelle esposte al punto 4 della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 6/8/2001, n.85-3802: "Linee guida per la classificazione acustica del territorio".

art.16) punto 1. Per le **attività di cantiere edile superiore a 1.000 mc di volume o 1.000 mq di s.l.p.** (superficie lorda di pavimento) è prevista domanda di autorizzazione da parte del titolare o del legale rappresentante della Ditta incaricata dei lavori. Nella domanda di autorizzazione in deroga per le attività di cantiere da compilarsi su apposito modulo, dovranno essere specificate:

- a) la classe acustica ed i limiti di immissione dell'area occupata dal cantiere delle aree limitrofe, con l'eventuale segnalazione di presenza di ricettori sensibili;
- b) durata dei lavori;
- c) l'orario e i giorni settimanali di attività del cantiere;
- d) orari e giorni in cui si svolgeranno attività di cantiere caratterizzate da alto impatto acustico;
- e) descrizione delle attrezzature rumorose utilizzate con i relativi valori di emissione rumorosa (dati di targa acustici);
- f) le misure da adottarsi per il contenimento delle emissioni rumorose;
- g) dichiarazione di impegno a non superare il livello di immissione rumorosa LAeq di 70 dB, sia per l'intero periodo di deroga sia come LAeq riferito a 10', da misurarsi ad 1 m della facciata del ricettore più esposto.

Con il provvedimento di autorizzazione in deroga per le attività di cantiere possono essere comunque dettate tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

art.16) punto 2. Le **attività di cantiere edile inferiore a 1.000 mc di volume o 1.000 mq di s.l.p.** (superficie lorda di pavimento) dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- le lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) con l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, etc.) potranno essere svolte nei giorni feriali da lunedì a venerdì nei seguenti orari:
(dal 1° maggio al 30 settembre) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00
(dal 1° ottobre al 30 aprile) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00;
- nei giorni di sabato, domenica e festivi potranno essere svolte solamente quelle attività che non comportano l'impiego di macchinari rumorosi;
- l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o uffici in uso) è consentito dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Tali attività andranno comunicate mediante autocertificazione da parte del titolare o del legale rappresentante della Ditta incaricata dei lavori, contestualmente alla comunicazione di inizio lavori.

art.17) Disposizioni per specifiche attività rumorose condizioni di impiego per attrezzature specifiche

- a) **MACCHINE DA GIARDINO:** l'uso di apparecchiature ed attrezzi particolarmente rumorosi nei centri abitati, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 21.00; nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Le apparecchiature e gli attrezzi devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie, e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.
- b) **IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO:** l'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tab. B dell'allegato A del D.P.C.M. 15/12/1997 e, (per quanto non in contrasto) la normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.
- c) **ALLARMI ANTIFURTO:** i sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi, nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.
- d) **AUTOLAVAGGI:** L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 23.00, nel periodo estivo, e dalle ore 8.00 alle ore 21.00 per il periodo invernale, per periodo invernale ed estivo si intende quello introdotto dall'orario solare ed orario legale, Nei giorni festivi tale orario verrà ridotto di due ore con la ritardata apertura di un'ora alla mattina e l'anticipazione di un'ora alla sera, il tutto comunque all'interno dei limiti di legge. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 100 mt. Dalle stesse.
- e) **PUBBLICITA' FONICA:** La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00, fatto comunque salvo il

possesto delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi delle vigenti disposizioni comunali già varate in materia; la pubblicità fonica è comunque vietata all'interno della zona A di cui all'art.6 del DPCM 1/3/91 e nella zona I così come individuata nella "zonizzazione acustica" del territorio comunale.

- f) Potranno essere concesse deroghe per la pratica di dette attività rumorose solo in caso vengano realizzati provati interventi atti alla limitazione del rumore. Tali sistemi dovranno garantire un abbattimento dell'inquinamento acustico almeno fino al 15% del livello massimo consentito nella fascia di appartenenza, e comunque fino ad un livello non superiore a quello consentito nelle fasce immediatamente confinanti.
- g) Si concede deroga per la campana della Torre Civica, consentendone l'utilizzo durante lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni nelle quali ne sia previsto l'impiego durante l'arco di tutta la giornata.

art.18) Ordinanze: In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico. Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza: limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento; particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose temporanee.

art.19) Sanzioni amministrative

1. Per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 10 della Legge 447/95, ovvero:
 - fnper l'inottemperanza al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9 della Legge 447/95 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.032 a Euro 10.329.
 - fnper il superamento dei limiti di emissione ed immissione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516 a Euro 5.164.
 - fnper la violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della Legge 447/95 e delle disposizioni dettate in applicazione della suddetta legge (tra cui la violazione delle presenti norme di attuazione della zonizzazione acustica) è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258 a Euro 10.329.
2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sopra riportate sono introitate dal Comune, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10 comma 4 della legge 447/95; i relativi proventi sono destinati ai piani di risanamento acustico.